



COMUNE DI CEFALÙ

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Codice Fiscale n. 00110740826

Internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it>

Corso Ruggero, 139

Settore Patrimonio ed AA.PP.

Tel. 0921/420294 - 424055

Pec: protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it - e mail: patrimonio@comune.cefalu.pa.it

AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E NON ESCLUSIVO DI UN CAMPO ADIBITO AL GIOCO DEL CALCETTO SITO ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI C.DA OGLIASTRILLO DA DESTINARE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

PREMESSA:

Il Comune di Cefalù è proprietario dell'impianto sportivo adibito al gioco del calcetto, sito in contrada Ogliastrillo, individuato catastalmente al foglio n. 4 particella n. 1299 e riportato nell'inventario del Comune di Cefalù aggiornato con deliberazione di G.M. n. 85 del 29.04.2024, ove risulta classificato come bene patrimoniale indisponibile.

Trattandosi di bene comunale indisponibile, che impone un suo corretto utilizzo sotto il profilo della gestione patrimoniale e coerentemente con la naturale vocazione a favore della collettività, l'Amministrazione comunale stabilisce quale condizione inderogabile per la concessione del sopra identificato impianto lo svolgimento di attività di interesse pubblico generale.

Nell'ottica della promozione della disciplina sportiva, quale elemento importante di aggregazione e di sviluppo sociale e formativo, l'Amministrazione intende mettere a disposizione il campo da gioco comunale a favore di una pluralità di associazioni sportive, la cui convivenza possa essere da incentivo per la collaborazione e la cooperazione finalizzate alla diffusione della cultura e della pratica dell'attività fisica tra i giovani.

RICHIAMATA la Deliberazione di G.M. n. 211 del 10.10.2024;

VISTO il Regolamento per la gestione, l'utilizzazione e la concessione in uso dei beni demaniali e patrimoniali del Comune di Cefalù, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 112 del 07.09.2010;

Per tutto quanto in premessa, che qui si intende richiamato quale parte integrante e sostanziale,

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE PATRIMONIO ED AA.PP.
RENDE NOTO**

che il Comune di Cefalù intende concedere in uso temporaneo e non esclusivo n. 1 campo adibito al gioco del calcetto sito all'interno dell'impianto sportivo comunale di contrada Ogliastrillo e precisamente quello situato sul lato nord, con annessi locali spogliatoi, così come individuato nell'allegata planimetria, secondo la procedura di cui all'art. 2 bis del Regolamento per la gestione, l'utilizzazione e la concessione in uso dei

beni demaniali e patrimoniali del Comune di Cefalù, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 112 del 07.09.2010 e in forza della suddetta Deliberazione di G.M. n. 211 del 10.10.2024.

ART.1 – OGGETTO

Il presente avviso ha per oggetto la concessione in uso del campo adibito al gioco del calcetto sito all'interno dell'impianto sportivo comunale di contrada Ogliastrillo e precisamente quello situato sul lato nord, con annessi locali spogliatoi, in favore delle associazioni e società dilettantistiche locali, senza scopo di lucro, affiliate al CONI o ad enti di promozione sportiva, che abbiano comprovata e duratura esperienza nel settore sportivo di appartenenza, con priorità per quelle che militino nella serie o categoria superiore e, comunque, in grado di garantire la certezza del raggiungimento di obiettivi sociali ed educativi, ai fini dello svolgimento delle proprie attività sportive.

ART. 2 – FINALITÀ, DESTINATARI DELL'AVVISO E REQUISITI PER LA CONCESSIONE IN USO

L'avviso è finalizzato alla concessione del predetto campo da gioco situato all'interno dell'impianto sportivo comunale ed è destinato ai soggetti di cui all'art. 20 del Regolamento per la gestione, l'utilizzazione e la concessione in uso dei beni comunali ex Deliberazione di C.C. n. 112 del 07.09.2010 e, precisamente, ad **associazioni e società sportive dilettantistiche locali affiliate al CONI o ad enti di promozione sportiva, dotati di proprio strumento statutario dal quale sia possibile, in modo inequivocabile, desumere l'assenza totale di finalità lucrative.**

Detti soggetti saranno di seguito denominati "associazioni o concessionari" per brevità nell'esposizione.

Sono ammesse alla presente procedura le associazioni che perseguano finalità di interesse pubblico ed in grado di garantire la certezza del raggiungimento di obiettivi sociali ed educativi.

Tali associazioni dovranno prevedere fra gli scopi statutari lo svolgimento e la promozione di attività corrispondenti al settore sportivo per il quale è destinato l'impianto in concessione, ossia il gioco del calcetto.

Sono ammesse, esclusivamente, le associazioni che non si trovano in situazione di morosità e/o non abbiano altra vicenda contenziosa nei confronti del Comune di Cefalù alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

ART. 3 – FORMA E DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione dell'impianto sportivo potrà avvenire nella forma giuridica della **concessione in uso temporaneo e non esclusivo**, ossia la possibilità, attribuita a più soggetti, di usufruire dello stesso impianto sportivo, accedendo al medesimo in fasce orarie ben determinate e/o con cadenza periodica. Tale tipo di utilizzo verrà disciplinato, ai sensi del vigente regolamento comunale, da apposito atto amministrativo, di durata annuale, redatto tenendo conto della stagionalità delle attività agonistiche, senza tacito rinnovo e con decorrenza dalla data di sua sottoscrizione.

ART. 4 – CORRISPETTIVO

Le associazioni fruitrici dell'impianto sportivo sono tenute al versamento, a titolo di rimborso spese, all'atto della sottoscrizione, di un corrispettivo o indennizzo orario, pari ad € 9/ora, determinato applicando le norme relative ai canoni ricognitori, come stabilito dall'art. 3 comma 66 della Legge n.549/95. Nel caso in cui i concessionari perseguano finalità di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale potrà essere previsto un canone agevolato, comunque non inferiore al 50% di quello di libero mercato.

ART. 5 – OBBLIGHI A CARICO DEI CONCESSIONARI

I concessionari saranno costituiti custodi della struttura e dovranno utilizzarla direttamente ed esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso. Per nessun motivo, in nessuna forma e per altro titolo i concessionari potranno modificare la destinazione d'uso per la quale sono stati concessi gli spazi, né consentire l'uso, anche parziale e/o gratuito, del bene a terzi, sotto pena della immediata decadenza della concessione.

I concessionari e chiunque altro ammesso in virtù della concessione a fruire del campo sportivo e degli annessi locali spogliatoi sono obbligati ad osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione degli stessi,

ivi compresi arredi e servizi igienici, in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto ed a quant'altro di proprietà del Comune di Cefalù.

I concessionari, in generale, sono obbligati a garantire la cura, la pulizia ed il decoro degli spazi comunali concessi.

I concessionari dell'impianto sportivo rispondono in solido verso il Comune di Cefalù per eventuali danni arrecati all'impianto ed agli spazi ad uso sportivo, agli attrezzi, agli accessori ed agli arredi.

I concessionari si assumono, inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'utilizzo dell'impianto concesso, intendendosi espressamente obbligati a tenere sollevato e indenne l'Ente e ad attuare tutte le misure necessarie a garantire l'incolumità delle persone che utilizzano gli spazi e ad evitare danni alla struttura e a cose, mediante costituzione di polizza assicurativa che dovrà essere esibita prima del rilascio della concessione.

ART. 6 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Competono al Comune gli oneri di manutenzione straordinaria dell'immobile, il mantenimento della messa a norma degli impianti e delle condizioni di agibilità degli spazi.

Compete, altresì, all'amministrazione il monitoraggio e la valutazione delle attività realizzate dalle associazioni.

ART. 7 – DISPONIBILITÀ ALLA COABITAZIONE

Nella domanda di partecipazione, l'associazione dovrà specificare la disponibilità a condividere gli spazi comunali oggetto del presente avviso con gli altri soggetti aventi titolo, pena l'esclusione.

Le associazioni sportive ammesse si organizzeranno e concorderanno autonomamente le modalità ed i tempi di utilizzo dell'impianto sportivo, senza poter interessare in alcun modo l'Ente ai fini degli accordi tra le stesse.

Le associazioni avranno l'obbligo, entro **3 (tre) giorni dal provvedimento di ammissione**, di comunicare al Settore Patrimonio ed AA.PP. comunale gli accordi ai quali sono pervenuti, mediante trasmissione di apposito verbale sottoscritto dalle medesime, al fine di regolamentare l'utilizzo della struttura secondo calendario e fasce orarie determinate.

Qualora le associazioni non pervengano ad un accordo autonomo, si procederà mediante pubblico sorteggio alla suddivisione delle ore disponibili e alla predisposizione del calendario di utilizzo del campo di calcetto comunale.

Le associazioni risponderanno in modo solidale alle obbligazioni contratte con il Comune, esonerando lo stesso da qualunque controversia possa insorgere tra le stesse sia di ordine organizzativo che di ordine economico.

Il Comune si riserva il diritto di poter fruire dell'impianto per manifestazioni pubbliche coinvolgenti l'interesse cittadino, nonché di procedere a periodiche verifiche finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle prescrizioni contenute nella presente.

ART. 8 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha carattere temporaneo e potrà essere revocata in qualsiasi momento in caso di non corretto utilizzo dell'impianto e qualora lo stesso si rendesse necessario per usi istituzionali e per motivi di pubblico interesse ed utilità collettiva.

La concessione può, comunque, essere sospesa senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili o per far fronte a situazioni di emergenza nonché per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

ART. 9 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La concessione d'uso potrà decadere, con formale atto dell'Amministrazione Comunale, senza che il concessionario possa avanzare pretese di compensi, indennizzi, risarcimenti od altro, per le seguenti motivazioni:

- violazione e/o inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di concessione;
- danni alla proprietà comunale, qualora il campo sportivo e gli annessi spogliatoi concessi in uso siano stati danneggiati e il concessionario non abbia provveduto al ripristino;

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzo del bene concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione);
- svolgimento di attività sportiva o di qualsiasi altra attività a fini di lucro;
- violazione del divieto di subconcessione.

ART. 10 – RESTITUZIONE DEL BENE

I concessionari saranno obbligati a riconsegnare il bene comunale alla scadenza della concessione o in caso di risoluzione, revoca, rinuncia e decadenza della stessa, libero da propri oggetti ed attrezzature e in buono stato.

In caso di inadempimento il concedente provvederà allo sgombero addebitando la spesa al concessionario.

ART. 11 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il partecipante dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) Domanda di partecipazione:

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice ed in lingua italiana, in conformità allo schema predisposto dal Settore Patrimonio ed AA.PP. (**Allegato A**), debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, in cui dovranno essere riportati, mediante dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, pena l'esclusione:

1. la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, nonché le generalità e la relativa qualifica del soggetto che sottoscrive l'istanza;
2. l'affiliazione al CONI o ad EPS e relativo numero di iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, corredata della comprovante documentazione, così come previsto all'art. 20 e ss. del Regolamento comunale;
3. l'assenza totale di scopi di lucro e di limitazioni in relazione all'ammissione dei soci;
4. l'assenza di situazione di morosità o di altra vicenda contenziosa nei confronti del Comune alla data di presentazione della domanda di partecipazione;
5. di aver considerato e valutato tutte le condizioni di utilizzo dell'impianto sportivo con particolare riguardo all'uso temporaneo e non esclusivo dello stesso e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, ivi compresi il versamento del corrispettivo per l'utilizzo e la costituzione di polizza assicurativa R.C. nei confronti dei terzi derivanti dall'attività svolta, nonché per eventuali danni causati al Comune relativamente al bene concesso;
6. di essere regolarmente costituiti da almeno sei mesi e di avere un atto costitutivo ed uno statuto registrato per la tipologia di appartenenza, coerente con la destinazione d'uso dell'impianto sportivo comunale, ossia il gioco del calcetto;
7. di essere in regola con il rendiconto economico e finanziario, il libro soci e con le adempienze connesse alla natura associativa ed a tale riguardo allega i nominativi del legale rappresentante e dei soci;
8. di essere in regola con l'obbligo di accertamento dell'idoneità fisico-sanitaria dei propri aderenti ad esercitare l'attività sportiva;
9. di utilizzare il campo sportivo esclusivamente per gli scopi e la destinazione d'uso previsti dall'avviso pubblico, obbligandosi a non sub-concedere, per alcun motivo, a terzi, siano essi associazioni o persone fisiche, l'uso dello stesso e degli annessi spogliatoi;
10. di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni e condizioni del presente avviso e degli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati:

- a) Documentazione comprovante l'affiliazione al CONI o ad EPS e relativo numero di iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche;
- b) Statuto, atto costitutivo ed elenco degli associati;
- c) Relazione descrittiva circa la comprovata e duratura esperienza nel settore sportivo di appartenenza dell'associazione, sue finalità statutarie ed attività svolte, con finalità di interesse pubblico, in grado di garantire la certezza del raggiungimento di obiettivi sociali ed educativi;
- d) Copia del certificato di attribuzione del codice fiscale;

e) Copia fotostatica del documento di identità del rappresentante legale in corso di validità.

ART. 12 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL PLICO

Per partecipare alla procedura, le associazioni sportive interessate dovranno far pervenire al Comune di Cefalù - Ufficio Protocollo, C.so Ruggero n. 139, a pena di esclusione, **entro le ore 11,00 del giorno 22 OTTOBRE 2024**, apposita domanda di partecipazione completa della documentazione richiesta, attraverso una delle seguenti modalità:

- a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it;
- tramite servizio postale ovvero consegna a mano presso l'ufficio protocollo sito in C.so Ruggero n. 139.

Il plico contenente la domanda di partecipazione ed i documenti sopra indicati (chiuso e firmato dal legale rappresentante sui lembi di chiusura, riportante all'esterno il nome dell'associazione, indirizzo, n. telefonico e pec) ovvero la mail certificata contenente tutti i suddetti allegati dovranno recare in oggetto la seguente dicitura: "AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E NON ESCLUSIVO DI UN CAMPO ADIBITO AL GIOCO DEL CALCETTO SITO ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI C.DA OGLIASTRILLO DA DESTINARE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE".

L'Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità in merito a ritardi non imputabili ad un suo comportamento colposo o doloso. Farà fede la data di ricevimento e l'orario apposto dall'Ufficio Protocollo ovvero la data e l'ora di consegna della pec.

Le domande, con qualsiasi mezzo pervenute, presentate successivamente alla scadenza del termine suddetto, anche se per causa di forza maggiore, non saranno ritenute valide ed i relativi concorrenti non saranno ammessi alla procedura.

ART. 13 – PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE

Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Responsabile del Settore Patrimonio ed AA.PP. provvederà a predisporre l'elenco delle associazioni sportive ammesse, tenendo conto dei requisiti e dei criteri generali contemplati nel presente avviso.

Dopo la comunicazione di ammissione, le associazioni dovranno organizzarsi e concordare autonomamente le modalità ed i tempi di utilizzo dell'impianto comunale e far pervenire, entro il termine di 3 (tre) giorni, dettagliato calendario con indicati giorni e fasce orarie di fruizione, senza interessare in alcun modo l'Ente ai fini degli accordi tra le stesse.

Qualora le associazioni non pervengano ad un accordo autonomo, si procederà mediante pubblico sorteggio all'assegnazione d'ufficio del calendario di utilizzo del campo comunale.

Le concessioni avranno efficacia solo successivamente alla stipula di apposito atto amministrativo a cura del Responsabile del Settore Patrimonio.

ART. 14 – SOPRALLUOGO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione è obbligatorio il sopralluogo presso la struttura oggetto della procedura.

Per ogni ulteriore informazione potrà essere inoltrato il quesito al Settore Patrimonio, a mezzo pec istituzionale: protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it

ART. 15 – ULTERIORI INFORMAZIONI, NORME DI RINVIO E CONTROVERSIE

Del presente avviso pubblico e relativi allegati sarà data conoscenza tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di Cefalù: <http://www.comune.cefalu.pa.it>.

Il presente avviso pubblico annulla qualsiasi istanza di concessione e/o manifestazione di interesse pervenuta precedentemente o in maniera difforme dall'allegato schema di domanda di partecipazione.

La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle domande di partecipazione non comportano per il Comune alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati, né danno diritto a ricevere prestazioni da parte dell'Ente a qualsiasi titolo.

Il Comune si riserva espressamente la facoltà di revocare la procedura o di sospenderla o modificarne i termini o le condizioni in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo, salva, a richiesta, la restituzione della documentazione eventualmente presentata.

La stazione appaltante individua, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 36/2023, quale mezzo di comunicazione la Posta Elettronica Certificata (PEC) - protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it – e, pertanto, è fatto obbligo ai partecipanti di dotarsi di domicilio elettronico certificato per tutte le comunicazioni.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate; diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Giuseppina Irene Failla.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente.

Per la risoluzione di eventuali controversie il giudice competente è il T.A.R. di Palermo.

Il Comune di Cefalù si riserva di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente avviso dandone semplice comunicazione sul predetto sito internet.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, par. 3 del Regolamento Ue 2016/679.

I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione.

Cefalù, lì 11.10.2024

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Mariangela Fulco

ALLEGATI:

- A. Domanda di partecipazione
- B. Attestato avvenuto sopralluogo
- C. Planimetria